

Tabella 1 - DISTINZIONE TRA "PRODOTTI" E "ELEMENTI"

Tipologia	Definizione	Esempi (indicativi)
Prodotti in legno per uso strutturale	Manufatti commercializzati per un impiego generico in ambito strutturale, la cui specifica destinazione o funzione in un progetto o in una commessa non è ancora definita al momento della vendita.	Legno massiccio o lamellare venduto senza ancora poter sapere se sarà impiegato come "trave di solaio" o come "puntone di capriata".
Elementi strutturali in legno	Prodotti in legno per uso strutturale a cui, al momento della vendita, sia già assegnata una specifica funzione in un progetto o in una commessa ed eventualmente eseguita una trasformazione.	Travi per solaio; pannelli per parete; capriate; casa in legno; copertura in legno in opera...

Tabella 2 - ORGANIZZAZIONI COMMERCIALI

Tipologia	Attività svolte	Qualificazione del produttore (1) da parte del Min. delle Infrastrutture
Produttore	Solo segheria e/o produzione di manufatti incollati (senza trasformazione in "elementi strutturali").	Qualificazione non necessaria se i prodotti sono marcati CE. Altrimenti, qualificazione obbligatoria.
Centro di Trasformazione	Esecuzione di lavorazioni sui "prodotti" (taglio, foratura, sezionatura, assemblaggio, impregnazione, montaggio di ferramenta ecc.) in condizioni di stabilimento, per la loro trasformazione in "elementi strutturali".	Qualificazione obbligatoria.
Rivenditore o distributore	Magazzinaggio ed eventuale trasporto di prodotti e/o elementi.	Qualificazione facoltativa (2).
Carpentiere	Lavorazione e posa in opera di "prodotti" o "elementi" (2), in condizioni di cantiere.	Qualificazione facoltativa (3).

(1) = Si definisce "produttore" il soggetto legalmente responsabile della classificazione secondo la resistenza del prodotto o dell'elemento. In assenza di esplicita dichiarazione contraria nei documenti di accompagnamento della fornitura, il produttore coincide con il "fornitore", ovvero il soggetto che effettua la vendita a fronte della quale il materiale entra in cantiere. Chi taglia un prodotto marcato CE in maniera tale da cambiarne la classe di resistenza, lo deve riclassificare e rimarcare.

(2) = Un rivenditore, distributore o altro soggetto che sia "fornitore" ma non "produttore" può non essere qualificato dal Ministero delle Infrastrutture qualora non si assuma la responsabilità della classificazione in base alla resistenza del materiale che fornisce o lavora. In tal caso, chi acquista del materiale non marcato CE all'origine e lo vende come prodotto in legno per uso strutturale, lo dovrà classificare e marcare CE.

(3) = Qualora il Carpentiere, con la sua lavorazione, trasforma i "prodotti" in "elementi", la sua attività è assimilabile a quella del Centro di Trasformazione e la qualificazione diviene pertanto obbligatoria. Anche in questo caso, chi taglia un prodotto marcato CE in maniera tale da cambiarne la classe di resistenza, lo deve riclassificare e rimarcare.